



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

II SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 06/03/2024 ha pronunciato, dandone
lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ dell'anno _____ del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

_____ , con il patrocinio
dell'avv. _____ e , con elezione di domicilio in
_____ presso il difensore avv. _____

PARTE ATTRICE

CONTRO

_____ (C.F. _____)
_____ con il patrocinio dell'avv.
_____ e dell'avv. _____

_____ , elettivamente domiciliato in _____
_____ , presso il difensore avv. _____

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con il proprio atto di citazione la società opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _____, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 28.315,95, oltre interessi sulla sorte capitale, quale somma dovuta pro quota alla parte opposta nella qualità di erede della propria madre C. _____, titolare dei seguenti rapporti bancari cointestati:

- c/c n. _____ che alla data del decesso presentava un saldo di € 84.853,45 mentre alla data del 06.04.2023 residua un saldo di € 77.894,06;

- c/c n. _____ che alla data del decesso presentava un saldo di € 10.109,37 mentre alla data del 06.04.2023 residua un saldo di € 7.438,30;

- deposito amministrato d.a. nr. _____ regolato sul conto corrente n. _____

L'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa avversaria in considerazione della inesigibilità e carenza di prova del credito, della mancata presentazione della dichiarazione di successione e dell'impossibilità di procedere al pagamento in assenza del consenso di tutti gli eredi della de cuius.

Costituendosi in giudizio, parte opposta ha eccepito l'infondatezza nel merito delle contestazioni formulate nei confronti della propria pretesa creditoria invocando il proprio diritto, nella qualità di coerede, di chiedere la riscossione integrale o pro quota del credito ereditario.

Così ricostruiti i termini della controversia, va premesso che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533).

Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.

Nel caso di specie, occorre sottolineare che parte opposta non ha adeguatamente provato, come era suo onere, l'esistenza di un credito esigibile.

Ed invero, non risulta contestato che l'art. 5 dei contratti di conto corrente stipulati dalla de cuius e regolanti i rapporti finanziari posti a fondamento della domanda prevede espressamente che “ In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale

rappresentante dell'incapace. La banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell'operatività del conto con firme disgiunte" (cfr. copia di contratto allegato all'atto di opposizione).

Da ciò deriva che in forza di tali clausole – opponibili agli eredi della de cuius- i poteri dispositivi dei rapporti regolati in conto corrente fra le parti potevano essere esercitati dai condividenti esclusivamente in modo congiunto.

Ciò posto, nel caso di specie risulta dimostrato, oltre che non contestato, che la riscossione delle somme depositate nei rapporti bancari oggetto di causa non solo non abbia trovato il consenso di tutti gli eredi della de cuius ma sia stata oggetto di specifica opposizione da parte della coerede (cfr nota del 23.3.2022 allegata all'atto di opposizione).

Deve, pertanto, ritenersi che, in base al regolamento contrattuale stipulato dalle parti, l'attrice non potesse agire solitariamente per ottenere il versamento di parte del denaro depositato nei conti correnti e nei depositi di cui era contitolare la de cuius.

L'opposizione va pertanto accolta.

In applicazione del principio della soccombenza, parte opposta deve essere condannata a rifondere, nei confronti di parte opponente, le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro per onorari di difesa, oltre euro per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al

15%.

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando,

accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna parte opposta a rifondere, nei confronti di parte opponente,

le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in

complessivi euro per onorari di difesa, oltre euro per

spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al

15%.

Così deciso in Palermo, all'udienza del 06/03/2024 .